

D. P. C. 26 DEL 29.04.2008
**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA
E PER LA NUMERAZIONE CIVICA**

^^^^^^^^^^^^

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Tutela della storia toponomastica.

Il Comune di Amelia tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Articolo 2 – Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione, compresa la numerazione civica, nonché di parchi, aree verdi, giardini, scuole, monumenti, lapidi, edifici pubblici di rilevante e sociale utilità.

CAPO II° - T O P O N O M A S T I C A

ARTICOLO 3 – Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici.

La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo materiale, culturale e civile della città, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi ed agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della Commissione di cui al successivo articolo 4.

I nuovi nomi da assegnare avranno preferenza se sono strettamente correlati alla storia della città ed al suo territorio. Gli stessi dovranno avere di norma rilevanza nazionale o internazionale.

La Commissione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in zone limitrofe alle varie aree o spazi da intitolare, con il parere positivo indica anche il luogo da denominare.

La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, vicoli, parchi, larghi, ecc.) è riservata esclusivamente alla proposta dell'Ufficio che verrà individuato quale riferimento per la funzione ecografia e tenuto conto della revisione della toponomastica effettuata dal comune.

Di norma non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

Qualora si intenda mutare il toponimo di vecchi spazi od aree di circolazione, per esigenze eccezionali la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, dovrà richiedere una specifica autorizzazione da parte della Sovrintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici.

Articolo 4 - Commissione Comunale per la Toponomastica Cittadina.

E' istituita una Commissione Comunale per la Toponomastica Cittadina (di seguito denominata 'Commissione').

La Commissione esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- a) richieste d'intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi (intesi come parchi, giardini, monumenti, lapidi, scuole, edifici pubblici in genere) o aree di circolazione (intesi come vie, vicoli, viali, strade, larghi, ecc.) da intitolare;



- b) richieste d'intitolazione o proposte d'Ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
- c) preferenza da accordare fra più toponimi eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.

Articolo 5 - Composizione.

La Commissione è composta da n.° 5 membri oltre il Presidente;

La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato

La Commissione può prevedere la nomina di un vicepresidente che sarà nominato tra i membri interni della medesima.

La Commissione è composta da membri interni all'Amministrazione Comunale e da membri esterni.

Sono **membri interni**:

- n.° 3 consiglieri comunali, di cui n.° 2 nominati dalla giunta comunale su proposta del Sindaco e n.° 1 su proposta della minoranza. Le nomine devono essere ratificate dal Consiglio Comunale con apposito atto;

Sono **membri esterni**:

un rappresentante indicato da

un rappresentante indicato da

Il verbale della seduta dovrà essere redatto di norma dal segretario comunale o in sua assenza o impedimento dal vice-segretario o altro dipendente appositamente incaricato.

Articolo 6 - Durata in carica.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.

I membri esterni, in caso di dimissioni od altra causa che li fa cessare, sono sostituiti dalla Giunta Municipale con altri componenti aventi competenze analoghe. I sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

Articolo 7 - Modalità di convocazione.

La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto con l'indicazione dettagliata dell'oggetto dei lavori, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data prefissata, e con la precisazione sia della sede della riunione che degli orari di prima e di seconda convocazione.

La riunione della Commissione è valida se interviene la maggioranza in sede di prima convocazione e con almeno n° 3 membri in sede di seconda convocazione.

Le decisioni della Commissione – ad eccezione di quelle relative ai 'pareri speciali', disciplinate dal successivo articolo 12 – vengono adottate a maggioranza semplice, con voto espresso in forma palese. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Articolo 8 - Modalità di funzionamento.

La Commissione si riunisce di norma per iniziativa del Presidente, secondo un calendario di lavori determinato in ragione del numero di aree di circolazione da denominare.

Le risultanze dei lavori della Commissione sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante.

Successivamente il contenuto delle decisioni adottate dalla Commissione viene sottoposto, per la formale approvazione, alla Giunta Comunale che vi provvede con apposito atto deliberativo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento.

Copia di tale atto viene poi inviato all'Ufficio Territoriale del Governo per i provvedimenti autorizzatori ai sensi della Legge 23 giugno 1927, n° 1188, che verranno emanati previo parere della Deputazione di Storia Patria ed – in caso di mutamenti di nome – anche del parere della Sovrintendenza ai Beni Architettonici-Paesaggio – Patrimonio Storico Artistico ai sensi del Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n° 1158; nei casi in cui la denominazione riguardi persone scomparse da meno di un decennio occorre richiedere, sempre all'U.T.G., la deroga che può essere concessa solo per cause eccezionali quando si tratti di persone benemerite della nazione.





Relativamente all'intitolazione di nuove strade, piazze, monumenti e lapidi la documentazione da inviare all'U.T.G. dovrà ricomprendere:

- 1) Deliberazione della Giunta Comunale;
- 2) Breve relazione da cui risultino le più importanti notizie biografiche sul conto della persona alla quale s'intende intitolare la nuova area o il monumento o la lapide;
- 3) Copia del parere espresso dalla locale Soprintendenza circa il luogo ove si intende collocare il monumento o la lapide.

Qualora si intenda intitolare la nuova area, monumento o lapide a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione da cui risultino le particolari benemerienze acquisite al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all'articolo 2 della Legge n° 1188/1927.

Relativamente a mutamenti di nomi a strade, vie, piazze, ecc., la documentazione da inviare all'U.T.G. dovrà ricomprendere:

- 1) Deliberazione della Giunta Comunale;
- 2) Breve relazione da cui risultino le motivazioni che hanno determinato il cambiamento del nome;
- 3) Copia dell'approvazione della locale Soprintendenza.

Qualora la modifica comporti l'intitolazione dell'area a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione da cui risultino le particolari benemerienze acquisite al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all'articolo 2 della Legge n° 1188/1927.

Articolo 9 - Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta.

Ogni persona fisica o giuridica, con residenza o sede in Amelia può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale, centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo; oppure di carattere specifico se il toponimo proposto è rivolto alla intitolazione di una determinata area o struttura.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta formale, un'esauriente relazione che espliciti i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.

Atteso che le funzioni decisionali conclusive sono del Consiglio Comunale, la Commissione istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 10 - Gettoni di presenza.

Ad ogni membro della Commissioni è corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai membri delle Commissioni consiliari per la partecipazione ad ogni seduta.

Articolo 12 - Pareri speciali.

Il parere della Commissione è valido quando è adottato a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) nei casi di pareri speciali relativi a:

- intitolazione di aree di circolazione a persone decedute da meno di dieci anni;
- cambiamenti di denominazione di aree di circolazione, già intitolate;
- denominazione rispetto alle quali l'Ufficio urbanistica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- casi di "omonimia" con altre denominazioni esistenti.

Articolo 13 - Assistenza ai lavori della Commissione.

La Segreteria della Commissione è assicurata dal personale comunale dell'Ufficio urbanistico che provvederà, oltre alla redazione di verbali, alla loro trasmissione alla Giunta Comunale per l'adozione dei conseguenti atti deliberativi, curando il loro perfezionamento sia in ordine alla prescritta approvazione da





parte dell'U.T.G che, nei casi previsti dalla norma, in ordine alle preventive autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali.

Articolo 14 - Ufficio urbanistico.

L'Ufficio urbanistico cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, svolge attività istruttoria e di supporto alla Commissione e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici.

L'ufficio urbanistico, nella predisposizione di atti o proposte di provvedimenti che interessano la toponomastica, dovrà raccordarsi, con tutti gli uffici ed i Servizi Comunali eventualmente coinvolti dai provvedimenti

L'Ufficio urbanistico cura – in collaborazione e d'intesa con l'Ufficio Demografico e Tributi, che sono, dallo stesso ufficio urbanistica, senza indugio notiziati del procedimento di intitolazione di cui all'art. 3 – la opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni).

Articolo 15 - Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e Piani Particolareggiati.

Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, devono essere trasmessi all'Ufficio urbanistico entro 30 gg. dalla data della loro esecutività, affinché questo attivi le procedure per la nuova denominazione da attribuire.

Articolo 16 - Targhe stradali. Modalità di attuazione.

L'ufficio urbanistica provvede – previa presa d'atto dell'ufficio demografico – all'installazione delle targhe stradali che, recanti l'intitolazione delle aree di circolazione da attuare, debbono essere poste in opera in conformità all'articolo n° 133 del Regolamento di esecuzione ad attuazione del Nuovo Codice della Strada.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione

Precedentemente alla materiale installazione delle targhe viene eseguito – da parte dei competenti Uffici sopra richiamati e dell'ufficio di polizia Municipale – un sopralluogo congiunto volto ad individuare l'ubicazione esatta in cui le stesse dovranno essere poste.

Articolo 17 – Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie.

Il comune ha la facoltà di applicare sulle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura, tanto di proprietà pubblica che privata, le targhe relative all'onomastica.

Le spese per l'onomastica sono a carico del comune.

I proprietari sono obbligati a rispettare le targhe di cui sopra e sono tenuti a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia d'onomastica che di numerazione civica, è punito con una sanzione amministrativa pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione. E' fatto inoltre obbligo d'immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

Il Comune – facendo uso anche del Sistema Informativo Territoriale – tiene costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

L'Ufficio urbanistica cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme in materia.

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.





CAPO III° - NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 18 - Caratteristiche della numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La numerazione interna – da realizzarsi a cura dei proprietari – contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da corti, cortili o scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Articolo 19 - Modalità e regole per l'attribuzione del numero civico.

Al comune compete l'indicazione del numero civico, su predisposizione dei relativi atti da parte dell'Ufficio urbanistico.

La numerazione degli accessi deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Vanno numerate tutti gli accessi (pedonali e/o carrabili) dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere (articolo 42, comma I°, del D.P.R. n° 223/89) intendendo con accessi le abitazioni, gli esercizi, gli uffici ed anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.

Sono escluse solo: gli accessi ai luoghi di culto; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

Nel caso in cui la corte sia indivisa si procederà nel senso di assegnare un solo numero civico da apporre nell'accesso.

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (articolo 42, comma I°, del D.P.R. n° 223/89); sono escluse dalle numerazioni le autorimesse o garages interni agli edifici.

La numerazione civica, tenuto conto della prassi ormai consolidata da alcuni decenni, è assegnata:

- per le aree a sviluppo lineare: con numeri dispari sul lato destro dell'area di circolazione e pari su quello sinistro, ed ha inizio dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante.
- per le aree di circolazione poligonali (piazze, ecc...): è progressiva ed inizia alla sinistra di chi rientra dall'accesso principale.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Articolo 20 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica.

L'indicazione del numero civico va richiesta all'Ufficio Concessioni Edilizie – che l'inoltrerà successivamente all'Ufficio urbanistico, opportunamente vistata – secondo quanto dispone l'articolo 43 del D.P.R. n° 223/89, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore.

La richiesta di numeri civici esterni costituisce requisito inderogabile per ottenere il rilascio d'abitabilità di un immobile.

La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'opportuna modulistica, allegata al presente regolamento – sostanzialmente conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica – con indicazione, anche grafica, sia degli accessi esterni da numerare che delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari.

In caso di richiesta di attribuzione di numero civico in assenza di abitabilità – ai soli fini della residenza – gli interessati debbono presentare istanza su apposito modello al comune – Ufficio Urbanistica, allegando la seguente documentazione:





- 1) Fotocopia del permesso a costruire o del provvedimento che autorizza la costruzione;
- 2) Cartografia 1:2.000 con ben evidenziato il fabbricato;
- 3) Cartografia 1:500 con ben indicato l'accesso da numerare.

Il numero civico attribuito dovrà essere comunicato al richiedente entro 30 gg. a cura dell'Ufficio Urbanistica..

Non è possibile attribuire numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Articolo 21 - Regole per l'apposizione della numerazione civica.

I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad un'altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi od altro.

Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile, così pure le sostituzioni dovute a fini di riqualificazione.

Le targhette dei numeri civici devono essere in materiale resistente ed avere le seguenti caratteristiche:

- scritta scura su fondo bianco;
- forma rettangolare: cm. 13 x cm. 18 (h);
- in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.

Nelle aree di circolazione dei Centri Storici il materiale sarà di tipologia e di tonalità unitaria tale da essere ben contestualizzato.

Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

La mancata installazione della targhetta del numero civico comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla Legge 16.01.2003, n° 3 e s.m.i..

L'accertamento delle violazioni compete alla Polizia Municipale.

CAPO IV° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22. – Consultazione stradario comunale.

Chiunque, persona fisica o giuridica, richieda di consultare a scopo commerciale (utilizzo e/o riproduzione dei dati per stampa e/o aggiornamento di pubblicazioni stradali, turistiche, digitali, ecc.) gli stradari e/o la documentazione cartografica giacente presso l'Ufficio Urbanistica dovrà preventivamente versare il relativo importo stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Articolo 23 - Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed alle disposizioni del vigente Statuto del Comune di Amelia.

Articolo 24 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del T.U. n° 267/2000.





COMUNE DI AMELIA

PROVINCIA DI TERNI

VERBALE SEDUTA III^ COMMISSIONE CONSILIARE DELL'11.10.2007

Sono presenti i Sigg.ri:

-BARCHERINI MARIO

-NUNZI ANDREA

-RINALDI FRANCO

-BIANCHINI UMBRO

-ARCH. CAVALLETTI PIER PAOLO

DELIBERA: APPROVA IL REGOLAMENTO TOPONOMASTICO

La Commissione riunita per la discussione relativa al "Regolamento Comunale per la toponomastica cittadina e per la numerazione civica" determina:

-approva la proposta suddetta con le seguenti prescrizioni:

*l'indicazione relativa alla competenza della G.M. per l'approvazione dell'atto finale (art. 9) alle proposte avanzate dalla Commissione di cui all'art. 4, si propone che il potere decisionale conclusivo sia di competenza del Consiglio Comunale;

*all'art. 19 si propone che la dicitura "sono escluse le porte delle Chiese" sia modificata in "accessi di edifici di culto";

*specificare all'art. 21 le tipologie d'uso dei numeri civici, la cui fornitura e posa in opera è a carico del soggetto privato, incluse le eventuali sostituzioni, in adeguamento al relativo piano di settore.

Alle ore 17,30 la Commissione si conclude.

Letto, confermato e sottoscritto.



Comune di Amelia

Provincia di Terni

L'ass. Arice illustra il documento.

Esce dall'aula il cons. Pernazza. (**CONS. PRES. N. 17**)

Il Presidente, nessun consigliere avendo chiesto di parlare, mette ai voti la presente deliberazione, che ottiene il seguente risultato:

CONS. VOTANTI: 17
CONS. FAVOREVOLI: 17
CONS. CONTRARI: /
CONS. ASTENUTI : /



Comune di Amelia

Provincia di Terni

ORIGINALE

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Generale

UFFICIO RAGIONERIA

Visto per l'assunzione dell'assunzione dell'impegno della presente spesa ai sensi dell'art. 49, comma 1 della legge 18.8.2000 n° 267

Amelia _____

Il Ragioniere Capo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

357
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio Il **16.5.2008** e vi rimarrà per 30 gg. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - I comma, della legge 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 102 dello Statuto Comunale.
Amelia **16.5.2008**

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ξ Esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 10 consecutivi, senza opposizioni,
dal **16.5.2008**

Ovvero

ξ Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Amelia, _____

Il Segretario Generale